

IN BREVE n. 018-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE ALCUNI DUBBI SULLE AGEVOLAZIONI

Bonus arredi a maglie larghe, 55% aperto anche al portone d'ingresso, mutuo prima casa agevolato anche se cambia l'intestazione e passa da un coniuge a entrambi, medicinali omeopatici con lo sconto Irpef anche senza il numero AIC (Autorizzazione all'immissione in commercio) sullo scontrino. Sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 21/E, con cui l'Agenzia risponde alle domande dei contribuenti e detta istruzioni e condizioni per aggiudicarsi sconti e bonus fiscali, tra deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta.

Casa, lo sconto sull'arredo prende il via coi lavori edilizi, non con le spese - E' possibile fruire della detrazione Irpef del 20% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici anche se il contribuente li ha comprati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell'abitazione. Per ottenere l'agevolazione, infatti, basta che l'acquisto dei beni agevolabili sia successivo alla data d'inizio dei lavori edilizi, indicata nella comunicazione inviata al Centro operativo di Pescara. Ciò che conta, quindi, per avere lo sconto Irpef, è acquistare i beni agevolabili nel contesto dei lavori di ristrutturazione.

Non solo. La circolare chiarisce che il bonus arredi "resiste" anche se il contribuente vende la casa ristrutturata. La detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, infatti, riconosciuta fino a un limite di spesa di 10mila euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Il contribuente può continuare a beneficiare delle quote ancora non utilizzate, anche se decide di vendere la casa ristrutturata prima della fine del periodo per fruire del bonus.

Inoltre, la detrazione Irpef del 20% si può calcolare tenendo conto anche delle spese di trasporto e montaggio dei mobili e degli elettrodomestici, purché i pagamenti siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Bonus energia, lo sconto del 55% apre anche a chi rinnova il portone d'ingresso - Anche la sostituzione di portoni d'ingresso rientra tra le spese agevolate dallo sconto del 55% per il risparmio d'energia, così come le finestre comprensive di infissi. Condizione essenziale perché anche il portone entri nella rosa degli interventi agevolabili è che rispetti i parametri tecnici stabiliti.

Gli interessi sul mutuo "ristretti" anche se l'intestazione "si allarga" - E' possibile godere della detrazione sugli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale anche se il contratto di mutuo intestato dapprima a un solo coniuge si sostituisce con uno cointestato a entrambi. Inoltre, sempre in tema di mutui agevolati, la circolare precisa che il diritto alla detrazione degli interessi pagati per il mutuo vale anche se il contribuente, per motivi di lavoro, sposta la sua dimora abituale non proprio nel Comune in cui si trova la sede di lavoro, ma in uno limitrofo. Per poter continuare a beneficiare dell'agevolazione è sufficiente che il cambio di residenza sia oggettivamente attribuibile all'attuale esigenza lavorativa del contribuente, a prescindere dal fatto che la nuova dimora si trovi nello stesso Comune in cui lavora.

Farmaci omeopatici, nel codice l'identikit per lo sconto - La detrazione del 19% sulle spese sostenute per acquistare medicinali omeopatici vale anche se sullo scontrino non è riportato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), purché sia indicato il numero di codice identificativo della qualità del farmaco, rilevabile con lettura ottica, come precisato dal Garante della Privacy.

In particolare, per quanto riguarda l'anno d'imposta 2009, la certificazione rilasciata dalle farmacie potrebbe essere costituita da scontrini fiscali che indicano i nomi commerciali dei farmaci acquistati oppure da altri in cui è già riportato il numero identificativo con la decodifica della qualità del prodotto omeopatico. In entrambi i casi, le spese sanitarie possono essere ammesse in detrazione dall'imposta o in deduzione dal reddito.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare n.21/E del 24.4.2010 (documento121)

DALLA CASSAZIONE

Presupposti per la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992

Ai fini della fruizione dei permessi retribuiti, è necessario che l'assistenza al parente o affine entro il 3° grado portatore di handicap, ancorché non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva. Pertanto, è irrilevante l'assistenza, limitata a contatti telefonici ed indicazioni logistiche, e non continuativa nel tempo.

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - sentenza n. 9557 del 22 aprile 2010

LEGGE 5 febbraio 1992 numero 104

Art. 33. Agevolazioni -

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Verbali redatti dal funzionario Inps o dall'ispettorato del lavoro

I verbali redatti dal funzionario Inps o dall'ispettorato del lavoro hanno valore probatorio fino a querela di falso dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre per le circostanze che l'ispettore apprende "de relato" o a seguito di acquisizione di documenti, il relativo materiale è liberamente valutato dal giudice che può anche considerarlo prova sufficiente dei fatti riportati nel verbale ove pervenga al convincimento dell'effettiva sussistenza degli addebiti mossi dall'istituto previdenziale.

Corte di Cassazione - sentenza n. 8335 dell'8 aprile 2010

Ici prima casa a più appartamenti

Le detrazioni concesse per la prima casa possono coinvolgere più appartamenti sia pure non unificati in catasto: ai fini dell'agevolazione non assume rilievo il numero delle unità catastali che lo compongono, la prova della effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato.

Corte di Cassazione - sentenza n. 3397 de 12 febbraio 2010

Niente aiuti fiscali ai comitati che amministrano Ordini

Nessuna agevolazione fiscale ai comitati che gestiscono la sede e i beni degli Ordini e dei Collegi professionali.

Corte di Cassazione - sentenza n. 9758 del 23 aprile 2010

All'Ago le contestazioni sui punti della patente se pende il giudizio sulla multa

Deve rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria l'automobilista che vuole contestare l'irregolare decurtazione dei punti della patente qualora penda ancora il giudizio sulla legittimità della multa.

Corte di Cassazione Sezioni unite - sentenza n. 9691/2010

Valida la notifica fatta a persona diversa dal destinatario anche se firma in modo illegibile

La Cassazione semplifica le formalità delle notifiche degli atti giudiziari. Sono infatti valide quelle fatte dal postino a persona diversa dal destinatario anche se questo ha firmato in modo illegibile.
Corte di Cassazione Sezioni unite civili - sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010

Farsi male sotto casa, niente infortunio in itinere

Non ha diritto al risarcimento del danno per l'infortunio in itinere il dipendente che si fa male sotto casa, rientrando dal lavoro.

"...un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di Incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti".

Corte di cassazione - sentenza n. 10028 del 27 aprile 2010

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Si legge che chi andrà in pensione tra 10 anni avrà un 10,1% da colmare, tra 20 anni il gap previdenziale salirà al 14,9% e così via in salita per tassi di sostituzione sempre più bassi.

In altre parole il lavoratore quanto dovrà sborsare per avere una pensione decorosa? Con una redditività netta del fondo pensione al 4% pare ad un 2% netto i versamenti mancando 10 anni sarebbero pari a due mensilità all'anno, 1,3 mensilità per l'orizzonte dei 20 anni e poco meno di una mensilità per 30 anni.

Dicono anche che se i mercati finanziari daranno certe redditività, per esempio il 6%, il versamento iniziale sarà ridotto.

Ma con gli attuali stipendi quanti lavoratori, specialmente se giovani e debbono mettere su famiglia, riescono a poter mettere 1-2 stipendi per la previdenza complementare? E poi i rendimenti saranno così sicuri? E quale potere di acquisto avranno?

Ricordiamoci che più che di "pensioni di scorta" sarebbe bene parlare di "scorta alle pensioni", ma soprattutto mai di "pensioni integrative".

Ecco il perché il legislatore ha pensato di far deviare ad opzione il Tfr del lavoratore dipendente privato alla previdenza integrativa: nessun taglio allo stipendio mensile, ma alla fine dell'attività lavorativa niente gruzzolo tanto sospirato e sul quale sono stati costruiti tanti castelli e molte aspettative....la casa di campagna, la casa per i figli.....

IL GARANTE FISSA NUOVE REGOLE PER L'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Garante privacy, con un provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004, ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza.

Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Comunicato 27 aprile 2010
(documento122)
GARANTE PRIVACY Provvedimento 8 aprile 2010
(documento123)**

GRAN BRETAGNA CERCA MEDICI

Richiesta di medici dal Regno Unito: riguarda specialisti in geriatria.

A segnalare le offerte di lavoro è la Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che ha pubblicato sul suo sito web il link con tutte le informazioni dettagliate a riguardo.

Si tratta di tre posti di lavoro fisso a tempo pieno, con un anno di contratto iniziale. Il salario è tra le 45 e le 70 mila sterline annuali, per un orario di lavoro che non supera le 48 ore settimanali. Gli ospedali sono a Londra, vicino all'aeroporto di Heathrow, e nell'East Midlands.

RIFLESSIONI SUI FONDI PENSIONE

In previdenza non si può sbagliare.

I fondi pensioni saranno integrativi del minus dato dalla previdenza obbligatoria oppure sono solo una scorta alla pensione?

Come può un giovane con 1200-1800 euro al mese pensare di versare 300-400 euro per crearsi una previdenza di scorta? Tra 35-40 anni che valore avrà il suo risparmio per un pensione integrativa?

IN ALLEGATO A PARTE - da Corriere Medico (documento124)

II° PILASTRO NEL PUBBLICO IMPIEGO

Presto al via il Fondo di previdenza integrativa "Perseo" per il pubblico impiego. Coinvolgerà medici e comparto sanità.

In particolare, per i dipendenti pubblici che aderiscono non è previsto un effettivo accantonamento del Tfr come nel privato. L'INPDAP procederà al calcolo dell'intero accantonamento maturato per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2001, pari al 6,91% del trattamento annuo lordo, mentre contabilizzerà il 2% della retribuzione utile al calcolo del Tfrs dei dipendenti già occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

In favore dei dipendenti pubblici in servizio a tale ultima data verrà calcolata, sempre dall'INPDAP, una ulteriore quota figurativa dell'1,5% della medesima base contributiva di riferimento del Tfrs, rivalutata applicando un tasso equivalente al rendimento netto medio di un paniere di fondi pensione tra quelli più solidi per numero di aderenti. Vi sono, poi, delle risorse aggiuntive e non virtuali quali il 2% degli elementi retributivi utili ai fini del Tfr, per metà a carico dell'amministrazione e per metà dei dipendenti, nonché un'ulteriore quota di incentivazione ammontante all'1% e allo 0,50% per ciascuno dei primi due anni di gestione.

Vanno anche considerati i potenziali incrementi di risorse in base a clausole contrattuali di ulteriori voci e la facoltà del dipendente a versamenti aggiuntivi.

Il Fondo erogherà una prestazione economica pensionistica complementare al compimento dell'età pensionabile con almeno 5 anni di contribuzione al Fondo.

Il diritto ad una prestazione pensionistica prima dell'età pensionabile (cioè di anzianità) potrà essere conseguita al compimento di una età inferiore di non più di 10 anni da quella stabilita per la

pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio con almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. In via transitoria, entro i primi 15 anni dal via , i termini sono ridotti a 5 anni.

CERTIFICATI DI MALATTIA - SANZIONI PENALI e ORDINISTICHE PER I FALSI CERTIFICATI

Con la circolare numero 5 del 28 aprile 2010 il Ministro della funzione pubblica (Brunetta) da chiarimenti in merito alla certificazione di malattia, prevedendo pesanti sanzioni dalla reclusione a multe per il medico che rilascia un certificato falso o che falsamente attesta lo stato di malattia di un dipendente pubblico. Alla responsabilità penale si affianca poi quella disciplinare in caso di sentenza di condanna o patteggiamento passata in giudicato.

La circolare richiama il licenziamento per giusta causa per i medici dipendenti, la decadenza dalla convenzione per i medici convenzionati, la radiazione dall'Albo per tutti, in particolare anche quando, in assenza di reato, il medico rilascia certificati con dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati cioè senza una visita del paziente.

Le nuove sanzioni non si applicheranno a fatti che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge cioè 15 novembre 2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBLICA Circolare n. 5 del 28.04.2010
(documento125)**

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MATERNITA'

L'INPS con la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 fornisce chiarimenti e istruzioni circa l'assegno di maternità dello Stato in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, lo svolgimento di una nuova attività lavorativa durante la fruizione del congedo parentale, il parto anticipato ed interdizione prorogata, i certificati medici redatti dai medici convenzionati con il SSN.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 62 del 29.04.2010 (documento126)